

STATUTO DELLA "COOPERATIVA SOCIALE "I FRUTTI DELL'ALBERO SOCIETA'

===== COOPERATIVA ONLUS" =====

===== S T A T U T O =====

1) COSTITUZIONE =====

è costituita una società cooperativa sociale sotto la denominazione "COOPERATIVA SOCIALE I FRUTTI DELL'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS". =====

2) NORME APPLICABILI =====

alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 che disciplina le cooperative sociali, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2519 II comma codice civile. =====

3) SEDE =====

la cooperativa ha sede nel Comune di Ferrara (FE) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. =====

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Ferrara con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento in Comune diverso da quello di Ferrara. =====

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo. =====

4) DURATA =====

la durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale. =====

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 c.c. nonché per la perdita del capitale sociale. =====

5) SCOPO E OGGETTO =====

La Cooperativa, conformemente all'art.1, Legge 08.11.1991, n. 381 e comunque nel rispetto della mutualità prevalente di cui all'art. 2512, comma 1, n. 1 C.C., non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e ferma la sussistenza del prevalente rapporto mutualistico associativo, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori nelle modalità dalla legge consentite. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative, subordinate ed autonome, di terzi non soci. A norma della Legge 03.04.2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto ulteriore ma non distinto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma che risulti consentita dalla legislazione vigente, ivi compreso il rapporto a progetto ed il contratto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. =====

In relazione a quanto previsto dalla Legge 08.11.1991, n. 381, art. 1, comma 1, lett. a), la Cooperativa persegue il fine di organizzare servizi sociosanitari, educativi e riabilitativi in conto proprio e/o per conto terzi in favore portatori di handicap, minori, anziani, soggetti svantaggiati e chiunque si trovi in situazioni di disagio sociale. Ai fini di un più efficace e completo raggiungimento delle proprie finalità la Cooperativa si propone altresì, in osservanza delle previsioni di cui alla Legge 08.11.1991, n. 381, art. 1, comma 1, lett. b), l'obiettivo di organizzare, attraverso l'individuazione e l'attivazione di un apposito ambito aziendale dotato di autonomia organizzativa ed amministrativa, attività diverse (agricole, commerciali, industriali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, Legge 08.11.1991, n. 381 ed i

soggetti indicati con apposito decreto P.C.d.M.. Secondo quanto indicato nel 6° Principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa, al fine di perseguire compiutamente i propri scopi, collabora attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su di scala nazionale ed internazionale. =====

Ed altresì, espressamente richiamandosi alla risoluzione del Parlamento Europeo del 18 settembre 1998 sul ruolo dell'occupazione femminile nelle cooperative (in G.U. C: 313 del 12.10.1998, pag.234) la Cooperativa intende consapevolmente e con particolare efficacia impegnarsi ad operare in tale ambito, favorendo l'affermazione l'emersione e la qualificazione del lavoro femminile negli ambiti di competenza in un quadro di legalità, coesione sociale, conciliazione dei tempi di vita lavorativa e non. ==

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita, in ossequio a quanto previsto all'art. 1, comma 1, lett. a), Legge 08.11.1991, n. 381, e dai requisiti e dagli interessi dai soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, anche in regime di accreditamento garantendo idonei standard di qualità, le seguenti attività sociosanitarie e/o educative: =

a) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi ovvero in convenzione con enti locali e Aziende A.S.L. di soggiorni assistenziali centri diurni e di domiciliazione temporanea ed altre strutture con carattere assistenziale educativo, animative, di accoglienza e socializzazione e/o finalizzate al miglioramento della qualità della vita nelle sue diverse fasi, nonché altre iniziative di proposta e gestione per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale e responsabile; =====

b) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi, di attività e servizi socio assistenziali, sanitari, parasanitari, rieducativi, assistenza domiciliare, di sostegno materiale e psicologico, di riabilitazione integrativa e/o sostitutiva di quella familiare. Suddette attività e servizi potranno essere sia a carattere integrato presso strutture di accoglienza o residenze protette sia a carattere autonomo presso strutture di accoglienza o residenze protette di proprietà della Cooperativa.

Siffatte attività e servizi si rivolgeranno a persone con handicap, autosufficienti e non, minori, immigranti, anziani in condizioni precarie ed in ogni caso per ragione risulti essere un soggetto svantaggiato e per questo si trovi in situazioni di disagio sociale e/o criticità presso il proprio domicilio o presso altre strutture di accoglienza. Tali attività e servizi si estendono anche a sostegno delle famiglie dei sopra elencati soggetti; =====

c) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di attività di assistenza infermieristica e sanitaria, parasanitaria ed extrasanitaria, attività connesse ed integrate, di *home care* e presso comunità di convivenza, *hospices*, poliambulatori, centri benessere, strutture proprie e di terzi; =====

d) progettazione, realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di servizi e centri di riabilitazione, terapeutici e psicomotori; =====

g) progettazione, organizzazione e gestione di spazi incontro, ludoteche, aree di terapia socio occupazionale; =====

h) promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale delle socie e dei soci e dei terzi nei settori di attività della Cooperativa e connessi, sia in proprio che a favore di terzi, in *partnership* con strutture nazionali, comunitarie e estere, a livello territoriale nazionale comunitario e dei paesi vicini della "*wider Europe*", con l'obiettivo dell'adeguamento e elevazione di metodologie prassi e tecnologie, identificazione di politiche e programmi assistenziali innovativi socialmente efficaci e *cost-efficient*, incoraggiando scambi reciproci di informazioni, idee, conoscenza, cultura del saper fare, *best practices* e capitale umano, anche attraverso forme di partenariato territoriale e di prossimità, avvalendosi di programmi e strumenti locali nazionali comunitari, promuovendo l'interculturalità quale valore e l'integrazione locale, anche lavorativa, con particolare attenzione agli ambiti di cura, proponendosi per i servizi relativi di mediazione e gestione anche sul piano linguistico - culturale; =====

j) convenzioni con enti pubblici territoriali ed aziende e terzi ai sensi della Legge n. 12.03.1999, n. 68 e disposizioni successive; =====

k) acquisto e gestione di macchinari, *know how*, compendi mobiliari e immobiliari, suppellettili materiali presidi prodotti necessari od utili allo svolgimento delle attività sociali. =====

Le attività di cui sopra saranno svolte nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio sia eventualmente richiesta dalla legge l'iscrizione in appositi albi o elenchi, salvo il disposto di cui all'art. 10, Legge 08.11.1991, n. 381. Inoltre, in ossequio a quanto previsto all'art. 1, comma 1, lett. b.), Legge 08.11.1991, n. 381, la Cooperativa ha come oggetto: =====

- a) attività industriali; =====
- b) attività agricole e ambientali; =====
- c) attività di fornitura di servizi in genere; ==
- d) attività commerciali. =====

con la volontà di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. =====

Con specifico riferimento all'ambito b) ed alle attività sopra settorialmente individuate la Cooperativa intende altresì fare propri i principi della dichiarazione di Madrid del 2002 nel promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione ed esclusione sociale anche mediante la promozione e la gestione dei servizi previsti dalle normative in vigore. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, anche in A.T.I., ovvero attraverso l'adesione a strumenti consortili per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà predisporre convenzioni con Enti Pubblici Associazioni ed Aziende anche a termini Legge n. 12.03.1999, n. 68 e successive disposizioni in materia, potrà altresì richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati nonché persone fisiche comunque interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà collaborare con le imprese sociali e le organizzazioni le quali senza finalità di lucro esercitino attività anche economiche ma volte comunque alla realizzazione di fini d'interesse generale. La Cooperativa potrà costituire ovvero dare adesione a gruppi paritetici ai sensi dell'art. 2545septies del C.C.. La Cooperativa potrà altresì chiedere e ricevere elargizioni liberali e graziose ed altre utilità

comunque rivenienti. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge (Circ. Banca d'Italia 02.12.1994 e art. 13 D.P.R. 29.09.1973, n. 601) e dei regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci, resta quindi tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto di ogni forma. =====

6) NUMERO E CATEGORIE DI SOCI =====

il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. =====

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: =====

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità; =====

- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. =====

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. =====

7) SOCI LAVORATORI =====

i soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. =====

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone

fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui, all'oggetto della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. =====

I soci devono possedere i requisiti previsti dalle varie mansioni così come individuate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti e soci delle cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. =====

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. =====

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea straordinaria dei soci. =====

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. =====

Il socio è tenuto a partecipare con diligenza ai lavori assunti dalla cooperativa seguendo disciplinatamente le disposizioni e le istruzioni che gli vengono impartite da chi sovrintende i lavori. =====

8) SOCI VOLONTARI =====

sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. =====

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. =====

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. =====

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente soste-

nute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci. =====

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. =====

9) STRUMENTI FINANZIARI =====
la cooperativa non può emettere strumenti finanziari. =====

10) PROCEDURA DI AMMISSIONE =====
chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: =====

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; =====
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto; =====
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non deve mai essere inferiore ad Euro 250,00.- (duecento cinquanta virgola zero zero). =====

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. =====

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. ==
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. =====

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. =====

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi

soci. =====

11) QUOTE =====

il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro. =====

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro. =====

12) CESSIONE DELLE QUOTE =====

al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la propria quota. =====

In considerazione di ciò, tuttavia, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di novanta giorni. =====

13) VINCOLI SULLE QUOTE =====

le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. =====

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo; =====

14) RECESSO =====

il diritto di recesso compete: =====

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto; =====

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione; =====

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nello statuto; =====

- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====

- in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente statuto. =====

Il recesso non può essere parziale. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro ses-

santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale. =====

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

15) ESCLUSIONE DEL SOCIO =====

L'esclusione del socio può aver luogo: =====

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; =====
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; =====
- nel caso indicato all'art. 2531 c.c. (mancato pagamento delle quote o delle azioni); =====
- nei casi previsti dall'art. 2286 c.c.; =====
- nei casi previsti dall'art. 2288 c.c., primo comma; =====

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. =====

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; =====

16) MORTE DEL SOCIO =====

in caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 18 seguente. =====

17) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA =====

la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. =====

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinques, terzo comma. =====

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. =====

18) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI =====

il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno, in cui il recesso o la esclusione si è verificata. =
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. =====

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. =====

19) PATRIMONIO SOCIALE =====

il patrimonio della società è costituito: =====

- a - dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci operatori; =====
- b - dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione; =====
- c - da ogni altro fondo, o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge; =====
- d - dall'eventuale fondo sopraprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente articolo 11; =====
- e - da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. =====

Per legge e comunque per volontà dei soci costituenti, dette riserve non possono essere ripartite tra i soci operatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

20) CAPITALE SOCIALE =====

il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote. =====

L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo. =====

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge. =====

21) RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE =====

qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato il trenta per cento degli utili netti annuali. =====

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista e con le modalità di legge. =====

22) DIVIETI =====

è fatto divieto alla cooperativa: =====
- di distribuire i dividendi; =====
- di distribuire le riserve fra i soci coopera-
tori. =====

23) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO =====
l'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31
(trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministra-
tivo provvede alla redazione del bilancio secon-
do i criteri stabiliti dalla legge. =====

In sede di approvazione del bilancio di eserci-
zio, l'assemblea determina, nel rispetto di
quanto previsto dal precedente art. 23, la de-
stinazione degli utili non assegnati ai sensi
del precedente art.22. =====

L'assemblea, su proposta dell'organo amministra-
tivo, potrà deliberare anche l'erogazione di ri-
storni, in misura non superiore al trenta per
cento dei trattamenti economici complessivi
spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantag-
giati. =====

24) COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI =====
L'assemblea dei soci decide sulle materie riser-
vate alla sua competenza dalla legge, dal pre-
sente statuto, nonché sugli argomenti che uno o
più amministratori o tanti soci che rappresenta-
no almeno un terzo dei voti spettanti alla tota-
lità dei soci sottopongono alla sua approvazione.
Non possono partecipare alle decisioni i soci
morosi e i soci titolari di partecipazioni per
le quali espresse disposizioni di legge dispon-
gono la sospensione del diritto di voto. =====

25) DIRITTO DI VOTO =====
hanno diritto di voto coloro che risultano i-
scritti da almeno novanta giorni nel libro dei
soci. =====

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque
sia il valore della quota posseduta. =====

26) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI =====
Ogni decisione dei soci deve essere adottata me-
diante deliberazione assembleare nel rispetto
del metodo collegiale. =====

L'assemblea è convocata dall'organo amministra-
tivo, presso la sede sociale, oppure in altro
luogo indicato nell'avviso di convocazione,
purché nell'ambito del territorio comunale. =====

La convocazione è effettuata, dal presidente del
consiglio di amministrazione ovvero da uno degli
amministratori, mediante avviso contenente il
giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché

l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. =====

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. =====

L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti. =====

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. =====

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea. =====

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. =====

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal presidente dell'assemblea. =====

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci o al revisore. =

L'assemblea in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati. Per le maggioranze non si distingue tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria, salve le diverse maggioranze imposte dal codice civile o dalle leggi speciali tempo per tempo vigenti qui inte-

gralmente richiamate. =====
L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. =====
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. =====

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. =====

27) AMMINISTRAZIONE =====
la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri eletti dall'assemblea dei soci. =====

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c. =====

Gli amministratori non sono tenuti ad osservare alcun divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c.. =====

Gli amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento. =====

28) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ==
il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione avviene con telegramma, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. =====

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. =====

Il consiglio di amministrazione delibera valida-

mente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. =====

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro verbali del consiglio di amministrazione. =====

29) COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI =====

l'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci. =====

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori e mandatari speciali per determinati atti o categorie di atti. =====

30) RAPPRESENTANZA =====

il presidente e il vice presidente del consiglio di amministrazione hanno, disgiuntamente tra loro, la rappresentanza legale della società cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento della stessa secondo il proprio scopo statutario; la legale rappresentanza della società competerà pure agli amministratori delegati eventualmente nominati, nei limiti della delega. =

31) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI =====

gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l'assemblea non deliberi diversamente. =====

32) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI =====

ove si renda necessario, verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea a norma di legge la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Al collegio sindacale compete il controllo contabile, ove non diversamente disciplinato. =====

Per decisione dell'assemblea nelle forme di legge, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico. =====

33) DISPOSIZIONI FINALI =====

la cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in

liquidazione. =====
In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, nominerà uno, o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita' sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto o per quanto in esso contrasti con disposizioni imperative anche future, valgono le disposizioni di legge in materia di società cooperativa e, in subordine, di società a responsabilità limitata, anche in sostituzione delle norme qui con la legge eventualmente confliggenti che verranno disapplicate. =====

FIRMATO: =====
ELENA D'ADDA =====
SABRINA CARLI =====
DINO ZAPPATERRA =====
CLAUDIO PINCA =====
MARZIA STEFANATI =====
PAOLA PANZAVOLTA =====
MARIA ANTONIETTA TROFI =====
ELEONORA MAESTRI =====
LUIGI MARTINELLI =====
TIZIANA GALLINI =====
GIUSEPPE BIGNOZZI NOTAIO SIGILLO

=====

È copia fotostatica, conforme all'originale documento, che si rilascia in carta libera per uso in sede
alla parte internet
Comacchio, li 19 aprile 2010

